



COMUNE di POTENZA
ASSESSORATO
PROTEZIONE CIVILE

PIANO PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



INDICE

Art. 1

Costituzione e finalità del Gruppo Comunale di Protezione Civile Pag. 3

Art. 2

Criteri di iscrizione ed ammissione.....Pag. 3

Art. 3

Responsabile.....Pag. 3

Art. 4

Compiti del Coordinatore.....Pag. 3

Art. 5

Addestramento dei volontari.....Pag. 4

Art. 6

Emergenza.....Pag. 4

Art. 7

Doveri degli appartenenti al Gruppo.....Pag. 4

Art. 8

Diritti degli appartenenti al Gruppo.....Pag. 4

Art. 9

Provvedimenti disciplinari.....Pag. 4

Art. 10

Ambito di intervento del Gruppo Comunale.....Pag. 5

Art. 11

Sede e rapportiPag. 5

Art. 12

Disposizioni finanziariePag. 5

Art. 13

Disposizioni transitorie e finaliPag. 5

Art. 1

COSTITUZIONE E FINALITA' DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

E' costituito presso la sede municipale il GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, a cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano abituale dimora nel Comune di Potenza, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza (come previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 8/3/2006).

Art. 2

CRITERI DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o assessore delegato.

L'ammissione al Gruppo di cittadini minorenni è subordinata al consenso da parte di chi ne esercita la patria potestà. Tali volontari non verranno comunque impiegati in attività che possano comportare rischi per la loro sicurezza e saranno inseriti in squadre composte di persone adulte.

Il Comune di Potenza individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono dotati di tesserino di riconoscimento, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e l'eventuale qualifica.

I volontari aderenti possono essere iscritti ad altre associazioni di volontariato operanti sul territorio.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/1991 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia.

Ha inoltre l'obbligo di fornire ai volontari attrezzature e vestiario idoneo alle norme vigenti, anche attraverso donazioni e contributi di privati o iniziative collaterali.

Art. 3

RESPONSABILE

Il Sindaco, ai sensi all'art. 15 della Legge 225/1992 e della L.R. 25/1998, è l'autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Il Sindaco o assessore delegato è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e nomina tra i componenti dello stesso un coordinatore, con compiti di indirizzo e raccordo tra il Sindaco ed il Gruppo stesso per le attività di protezione civile.

Art. 4

COMPITI DEL COORDINATORE

Il coordinatore, in stretto raccordo con il Sindaco o assessore delegato e con il Gruppo Comunale, svolge i seguenti compiti:

- promuove la formazione e l'addestramento degli aderenti al Gruppo, eventualmente creando squadre specializzate, in relazione ai rischi presenti sul territorio;
- cura il costante aggiornamento dei dati relativi a personale, attrezzature e mezzi a disposizione del gruppo ed utili ai fini di protezione civile;
- organizza procedure operative e turni di reperibilità degli aderenti al Gruppo;

- assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile: previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 5

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura, dalla Regione Basilicata e dalla Provincia di Potenza nonché dalla stessa amministrazione, tramite tecnici appartenenti a detti Enti o ad altri organismi facenti parte del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Art. 6

EMERGENZA

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti.

Art. 7

DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL GRUPPO

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di cui all'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile e vengono attivati mediante ordini e disposizioni impartiti dal Sindaco o Assessore delegato tramite il Dirigente dell' Unità di Direzione Protezione Civile, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale. Tutte le attività dei volontari sono affidate alla responsabilità del Dirigente dell' Unità di Direzione Protezione Civile.

Essi non possono svolgere, nella veste di volontari della Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate né sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Art. 8

DIRITTI DEGLI APPARTENENTI AL GRUPPO

Ai sensi e con le modalità degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e, comunque, nel rispetto della legislazione vigente in materia e nei limiti della copertura di bilancio, ai volontari sono garantiti i seguenti benefici, limitatamente al periodo di impiego nell'ambito di operazioni di emergenza o di attività di addestramento, debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di legge:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale, ivi compresi i lavoratori autonomi;
- c) copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della L. 266/1991;
- d) rimborso delle spese sostenute, sulla base di idonea documentazione giustificativa e previa autorizzazione del Coordinatore del Gruppo.

Art. 9

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Sindaco o assessore delegato ed il Coordinatore sono garanti del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo.

Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, disposta dal Coordinatore e l'eventuale espulsione dal Gruppo.

In ogni caso è ammesso il ricorso al Sindaco.

Tutti i provvedimenti devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato.

Art. 10

AMBITO DI INTERVENTO DEL GRUPPO COMUNALE

Il Sindaco, vista la dislocazione territoriale di rilevante importanza, autorizza il Gruppo Comunale ad operare al di fuori del territorio comunale, garantendone la copertura assicurativa, su richiesta degli enti preposti al coordinamento.

Articolo 11

SEDE E RAPPORTI

Il Gruppo Comunale ha sede presso i locali messi a disposizione dell'Amministrazione, ed è componente di diritto della Conferenza Comunale di Volontariato di Protezione Civile.

Articolo 12

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L'Amministrazione Comunale si impegna ad istituire nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di spesa per finanziare le attività e le iniziative nell'ambito del Gruppo Comunale di Protezione Civile e per assicurare il funzionamento del gruppo appositamente costituito.

Articolo 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento è adottato in conformità della vigente normativa nazionale e regionale in materia di Protezione Civile.